

Udine, 17/12/2025

Oggetto: Auto aziendale concesse in uso promiscuo – Il punto sul criterio di determinazione del benefit.

Circolare numero 021/2025

In breve

Con nostra precedente Circolare 003/2025 avevamo dato notizia delle novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 relativamente alle auto aziendali concesse in uso promiscuo a dipendenti e collaboratori. In seguito, ad aprile 2025, in sede di conversione in legge del c.d. decreto bollette il legislatore ha introdotto ulteriori novità in materia.

Considerate le numerose novità, l’Agenzia delle Entrate, nel corso del mese di luglio, ha ritenuto necessario emanare la Circolare 10/E 2025 esplicativa della disciplina. In vista dell’imminente chiusura dell’anno e delle prossime operazioni di conguaglio fiscale, nell’approfondimento forniamo un riepilogo delle disposizioni vigenti in tema di valutazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

Approfondimento

Come è noto, nell’ipotesi di concessione di autovetture in uso promiscuo a dipendenti e/o amministratori, ossia di autovetture aziendali attribuite per ragioni di lavoro e lasciate nella disponibilità del dipendente e/o amministratore anche a fini personali, è necessario quantificare il valore in natura del *benefit* da inserire a cedolino paga quale retribuzione “virtuale” sulla quale applicare contributi ed imposte, sia a carico del lavoratore che a carico dell’azienda. Il valore del *benefit* varia in funzione delle caratteristiche dell’autoveicolo concesso in uso e viene modificato di anno in anno in base alle c.d. tariffe ACI.

La legge di bilancio per il 2020 (cfr. nostra Circolare 041/2020) ha modificato i criteri di valutazione che, per la prima volta, hanno preso in considerazione le emissioni di CO₂.

La legge di bilancio per il 2025 e il decreto bollette di aprile 2025 hanno introdotto una ulteriore modifica nei criteri di valutazione distinguendo tre categorie di vetture: (1) esclusivamente elettriche; (2) ibride pulg-in; (3) altre forme di alimentazione (ibride non plug-in, diesel, benzina, GPL, metano).

Con riferimento alle novità introdotte nel 2020 la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 46/E del 14.08.2020 ha interpretato la normativa nei termini di seguito riportati:

- a) autoveicoli immatricolati fino al 30.06.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti entro il 30.06.2020: continuano ad essere sottoposti a tassazione e a contribuzione nella misura forfetaria del 30% dell’ammontare

corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI;

- b) autoveicoli immatricolati dal 01.07.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2020 in poi: vengono sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria variabile, dal 25% al 60% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI. La percentuale varia a seconda del livello di emissione di anidride carbonica (g/km di CO₂) come di seguito indicato;
- 25% per emissioni fino a 60 g/Km;
 - 30% per emissioni oltre 60 g/Km e non oltre 160 g/Km;
 - 40% per emissioni oltre 160 g/Km fino a 190 g/Km (dal 2021 è salita al 50%);
 - 50% per emissioni oltre 190 g/Km (dal 2021 è salita al 60%);
- c) autoveicoli immatricolati fino al 30.06.2020 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2020 in poi: non possono più essere sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria, ma devono essere valutati a valore normale. Per valore normale (cfr. art.9 TUIR), si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In pratica per gli autoveicoli si potrebbe – a mero titolo esemplificativo – fare riferimento alle tariffe di noleggio praticate dagli operatori di mercato che nel canone mensile comprendono anche le spese per bollo, assicurazione, manutenzione, ecc.; cui potrebbe essere aggiunto il costo del carburante.

Rispetto all'applicazione del criterio di valutazione di cui alla lettera c) non risultano indicazioni specifiche da parte dell'Agenzia delle entrate pertanto non è possibile individuare un metodo puntuale. Un metodo di buonsenso potrebbe essere il seguente:

- 1) tenere una contabilità mensile dei KM percorsi dal dipendente per uso personale, distinguendoli da quelli percorsi per uso aziendale (KM personali);
- 2) individuare un valore di mercato a KM praticato dalle società di autonoleggio per il medesimo veicolo o per veicoli similari (costo al KM);
- 3) individuare il costo del carburante al chilometro in base ai consumi dichiarati dalla casa automobilistica e al prezzo medio del carburante (carburante al KM);
- 4) moltiplicare il numero dei (KM personali mensili) x [(costo a KM)+(carburante al KM)] = valore del benefit mensile;
- 5) assoggettare mensilmente a tassazione e a contribuzione il valore del benefit determinato come individuato al punto 4).

Si segnala che il percorso casa lavoro costituisce "uso personale", infatti l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare del dipendente, ad esempio soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali, ai fini della determinazione del valore normale del bene rimangono applicabili i criteri contenuti nell'articolo 9 del TUIR.

In seguito alle modifiche introdotte nel 2025 ed alle interpretazioni fornite dall'AdE la disciplina delle auto in uso promiscuo si presenta come segue:

VECCHIA DISCIPLINA BLOCCATA AL 2024

- a) autoveicoli immatricolati dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2024 e concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2024: vengono sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria variabile, dal 25% al 60% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI. La percentuale varia a seconda del livello di emissione di anidride carbonica (g/km di CO₂) come di seguito indicato;
- 25% per emissioni fino a 60 g/Km;
 - 30% per emissioni oltre 60 g/Km e non oltre 160 g/Km;
 - 50% per emissioni oltre 160 g/Km fino a 190 g/Km (fino al 2020 era il 40%);
 - 60% per emissioni oltre 190 g/Km (fino al 2020 era il 50%);

PERIODO TRANSITORIO

- b) autoveicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024, immatricolati dal 01.01.2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.01.2025 al 30.06.2025: vengono sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria variabile, dal 25% al 60% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI. La percentuale varia a seconda del livello di emissione di anidride carbonica (g/km di CO₂) come di seguito indicato:

- 25% per emissioni fino a 60 g/Km;
- 30% per emissioni oltre 60 g/Km e non oltre 160 g/Km;
- 50% per emissioni oltre 160 g/Km fino a 190 g/Km;
- 60% per emissioni oltre 190 g/Km.

Qualora però tali veicoli siano elettrici o ibridi plug-in si applica il nuovo regime più favorevole ovvero:

- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

NUOVA DISCIPLINA

- c) autoveicoli di nuova immatricolazione dal 01.01.2025, concessi in uso ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.01.2025: vengono sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria variabile, dal 10% al 50% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI. La percentuale varia come di seguito indicato:
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
 - 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
 - 50% per le altre forme di alimentazione: benzina, diesel, ibride non plug-in, GPL, metano.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via A. Zanon, 16/6 - 33100 Udine T. 0432 502540 / F. 0432 504902

info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

- d) autoveicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31.12.2024, immatricolati dal 01.01.2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti con atti di assegnazione sottoscritti dal 01.07.2025 in poi: non possono essere sottoposti a tassazione e a contribuzione in misura forfetaria, ma devono essere valutati a valore normale.
- e) i veicoli immatricolati prima del 01.01.2025 che vengono riassegnati entro il 30.06.2025 seguono la disciplina introdotta nel 2020, qualora riassegnato dal 01.07.2025 devono essere valutati a valore normale.

Ricordiamo che – in ogni caso – dal valore del benefit determinato in via forfettaria o a valore normale, vanno sempre sottratte eventuali quote di partecipazione al costo richieste al dipendente.

Infine, consigliamo di predisporre sempre veri e propri “atti di assegnazione dei veicoli” precisando le regole di utilizzo ed – eventualmente – di revoca, avendo cura di farli sottoscrivere per accettazione dai dipendenti.